

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 95 del 2016

Oggetto: ORDINANZA ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Verbale di contestazione di violazione amministrativa n.° 2016/56 CC NAS del 17.03.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/56 del 17.03.2016, redatto alle ore 18:30 negli Uffici dei NAS CC di Ragusa in merito alla ispezione - sanitaria del M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo, effettuata in pari data alle ore 12:50, unitamente al pari grado CAPPÀ Marcantonio, entrambi appartenenti al NAS Carabinieri di Ragusa, presso la Comunità Alloggio per disabili psichici sita in Modica in via Noto n.° 19 - 2° piano, gestita dalla Soc. Coop. Sociale **"LA FORZA DELLA VITA"** di cui risulta Legale Rappresentante la Sig.ra **TORRETTI Simona**, nata a Catania il 14.03.1996, residente a Pachino in via Archimede n.° 153 e Responsabile la Sig.ra **ANCELLA Francesca**, nata a Modica il 23.06.1969 ed ivi residente in via Roma n.° 37/B

Atteso che a carico della Sig.ra **TORRETTI Simona** e della Sig.ra **ANCELLA Francesca**, nella rispettive qualità, è stata rilevata la violazione all'art. 6, comma 6 del D.Lgs. n.° 193/2007, per aver omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (*manca del prescritto Piano di autocontrollo HACCP e relative schede di verifica delle pulizie dei locali, monitoraggio temperature frigo, ecc...*)

Considerato che tale violazione è sanzionata dal medesimo art. 6, comma 6 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 con una pena pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo della sanzione prevista, in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso, altresì, che la notifica è avvenuta regolarmente in data 23 marzo 2016 a mani della interessata presso la caserma e poi, nuovamente, a mezzo PEC il 16 giugno 2016 nei termini di legge;

Visti gli scritti difensivi proposti dalla Sig.ra Ancella Francesca ex art. 18 della Legge 689/81 avverso il verbale di contestazione n.° 2016/56 CC NAS del 17.03.2016, notificati alla Direzione Generale dell'ASP quale Autorità Competente in materia, ed acquisiti al protocollo generale della ASP n.° E - 0010844 del 22.04.2016 con i quali la ricorrente chiede, tra l'altro, di essere sentita;

Visto il rapporto, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81 reso dagli UPG accertatori con nota prot. n.° 15287/1-5 "P" del 10.08.2016;

Visto il verbale di audizione del 29.11.2016 ore 10:15 della ricorrente Sig.ra Ancella giusta convocazione con nota prot. n.° 2871 del 15.11.2016 notificata a mezzo raccomandata AR;

Vista la mail del 6.12.2016 Direttore del DSM della ASP di Ragusa con la quale chiarisce che "gli utenti inseriti in Comunità Alloggio possono essere coinvolti in attività di affiancamento a terzi nella preparazione dei pasti così ... tutorati dal personale della struttura."

Accertata la infondatezza della eccezione negli scritti difensivi del vizio della prima notifica del 23.3.2016 in quanto regolarmente avvenuta a mani proprie anche se in luogo diverso dalla abitazione.

In ogni caso la seconda notifica, per quanto non necessaria è avvenuta entro i termini di legge.

Nel merito si ritiene che è opportuno chiarire quanto segue:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento (CE) 852/2004 dispone la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali a tutela della salute pubblica. Detta norma, nell'individuare l'*ambito di applicazione* della stessa, all'art. 1 comma 2, indica espressamente gli ambiti esclusi dalla applicazione della normativa comunitaria in questione ove non sono indicate strutture che svolgono attività di ricovero o, comunque, ambiti a queste strutture riconducibili.

Basterebbe solo ciò per escludere l'applicabilità di ogni altra norma di grado inferiore in contrasto con il dettato comunitario previsto dal Regolamento (CE) 852/2004.

Tuttavia sembra che neanche le norme richiamate a sua difesa dalla ricorrente si discostino dal principio anzidetto.

Infatti, il Decreto Presidenziale del 29.6.1988, che indica gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale n.° 22/86, allorquando fa riferimento agli standard della Comunità Alloggio per minori, inabili ed anziani, pur non indicando l'ambiente cucina e la produzione e trasformazione dei pasti a favore degli ospiti, in effetti non esclude la possibilità che possa esserci una attività del genere in queste strutture. Pertanto, ove nell'organizzazione si aggiunga anche la preparazione dei pasti per gli ospiti, questa attività non potrà che essere regolata dalla normativa di riferimento che è quella comunitaria citata.

E' opportuno richiamare qui la direttiva di cui alla nota prot. n.° 17398 del 22.04.2010 dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, che costituisce atto di indirizzo sugli standard strutturali della L.R. 22/86 e del citato D.P.R. 29.06.1988, ai quali fa riferimento la ricorrente nella sua difesa, si ritiene che anch'essa non conduca alla esclusione della violazione.

Detta direttiva, infatti, rivolgendosi agli uffici preposti all'accertamento dei requisiti ex art. 26 e 28 L.R. n.° 22/86, chiarisce che la valutazione degli standard strutturali va fatta con *flessibilità*, per cui rivolge un invito ad una minima tolleranza di essi. In particolare, per la cucina suggerisce di non fare riferimento alle dimensioni minime degli altri ambienti utilizzati e a quant'altro previsto per altri servizi residenziali.

Nulla invece dice, né poteva dire, essendoci già una norma comunitaria di carattere generale e sovraordinata che disciplina la materia, in merito alla disciplina della preparazione dei pasti nella cucina medesima.

Pertanto, si deve far riferimento comunque alla norma comunitaria, che impone la DIA allorquando si producano alimenti per terzi.

Discorso diverso vale nel caso in cui gli ospiti della struttura, come avviene nel caso in esame, provvedano autonomamente alla preparazione dei pasti.

Giustamente gli agenti accertatori del NAS hanno effettuato la contestazione, in quanto il contesto ed in particolare la presenza della Sig.ra ADASCALITE Florenta, in possesso di attestato di formazione per personale alimentarista lasciava supporre la preparazione dei pasti da parte degli stessi per gli ospiti.

Tuttavia in sede di audizione è stato precisato dalla ricorrente Sig.ra Ancella che la struttura ha finalità mutualistiche di promozione umana ed integrazione sociale a favore degli inabili, minori e altri soggetti portatori di disabilità e nello specifico di soggetto disabili psichici seguiti dall'ASP tramite il DSM di Modica in attuazione della normativa che per tali soggetti prevede un graduale inserimento nella vita sociale e nello specifico prevede una autogestione tra cui la autonoma preparazione dei pasti.

La presenza della Sig.ra Adascalite è stato chiarito che è determinata dalla necessità che sia presente un operatore che svolga attività di tutoraggio e supervisione nella gestione del quotidiano, in linea con l'obiettivo terapeutico - riabilitativo dell'Inclusione sociale, con l'intento di stimolare e sostenere l'utente a scegliere un percorso di autopromozione personale, a riacquisire le abilità e le competenze necessarie per orientarsi nella comunità locale e nelle comunità sociali di appartenenza.



Ciò è confermato dal chiarimento acquisito ai fini istruttori dal Direttore del DSM che conferma che l'attività dichiarata dalla ricorrente di preparazione dei pasti da parte degli utenti disabili nel caso di specie è previsto dal PTI(*cf. mail del DSM del 6.12.2016 in atti*).

Pertanto, nonostante la meritoria attività di accertamento espletata dal NAS di Ragusa nel caso di specie i chiarimenti forniti e gli accertamenti effettuati portano a concludere circa la inesistenza della violazione *ex tunc* per assenza del presupposto di diritto previsto dal Regolamento (CE) 852/2004;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento (CE) 852/2004;

VISTA il D.Lgs. 193/2006;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto

ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'archiviazione del Verbale n.° 2016/56 del 17.03.2016.**

Il presente atto v  notificato:

- alla Sig.ra **TORRETTI Simona**, residente a Pachino in via Archimede n.° 153

- alla Sig.ra **ANCELLA Francesca**, residente a Modica in via Roma n.° 37/B

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- - del presente atto si d  comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Al Comando NAS CC di Ragusa Via Perlasca n.° 2 - Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto   possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 13-12-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aric 

